

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS- AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI LANUSEI**

Proposta n 660 /2017

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 634 DEL 20 LUG. 2017

STRUTTURA PROPONENTE: Servizio Risorse Umane

Dott.ssa Tomasa Pina Gioi



OGGETTO: Autorizzazione congedo straordinario retribuito ai sensi dell' art. 42 comma 5 D.Lg.vo 151/2001 e ss. mm. ii. Dipendente ASSSL Lanusei matr. 28/2017

Con la presente sottoscrizione si dichiara che l'istruttoria è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

L'estensore: (Anna Lisa Piroddi)



Il Responsabile del Procedimento: (Tomasa Pina Gioi)




La presente Determinazione Dirigenziale è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell'art. 29 della L.R. 10/2006 e ss.mm.ii.

SI

NO

Si attesta che la presente determinazione dirigenziale viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'ASSSL di Lanusei dal 20 LUG. 2017 per la durata di quindici giorni consecutivi

Servizio AA.GG. e Legali



IL DIRETTORE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale della ATS Sardegna n. 139 del 29.12.2016 di nomina del Dott. Giuseppe Frau, Direttore dell'Area Socio Sanitaria di Lanusei;

VISTO il provvedimento n 11 del 18.01.2017 di attribuzione delle funzioni dirigenziali;

VISTE la Delibera D.G n. 28 del 18.01.2006, la Delibera C.S n 55 del 15.02.2016 e n 81 del 08.03.2016 di Conferimento Incarico Direttore Servizio Umane Dott.ssa Tomasa Pina Gioi;

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 di *(Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013)*, in materia di trattamento dei dati personali con particolare riferimento all'art 5 Bis c. 2 lett. A, ai sensi del quale viene garantita la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia e nel rispetto del quale i dati sensibili costituenti e richiamati dal presente provvedimento sono esclusi dalla pubblicazione;

Premesso che con nota prot. N. 240363 del 5 luglio 2017 il dipendente matr. 28/2017 ha inoltrato richiesta (*agli atti del Servizio Personale*) di congedo straordinario retribuito ai sensi dell' art. 42 comma 5 D.Lgs 151/2001 e ss mm. ii. in modo frazionato (giovedì e venerdì) a giorni interi, con tre accessi lavorativi settimanali (lunedì, martedì e mercoledì) a decorrere dal 01/09/2017 fino al 31/12/2017;

Considerato

- che il dipendente matr. 28/2017 non ha mai fruito del congedo straordinario retribuito ai sensi dell' art. 42 comma 5 D.L.gs. 151/2001;
- che il limite di due anni deve essere conteggiato con riferimento a tutti i beneficiari e per ogni soggetto disabile;
- che il disabile non è ricoverato a tempo pieno in struttura specializzata;
- che il disabile non è coniugato;
- che il dipendente in oggetto è convivente con il soggetto disabile;

Visti:

- l' art. 42 D. Lgs. 151/2001 e ss. mm. ii. ;
- la circolare Dipartimento Funzione Pubblica n 1 del 3 febbraio 2012;

Ritenuto pertanto di dover provvedere in merito;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa,

- di concedere al dipendente matr. 28/2017 il congedo straordinario retribuito ai sensi dell' art. 42 comma 5 D.Lgs 151/2001 e ss mm. ii. in modo frazionato (giovedì e venerdì) a giorni interi, con tre accessi lavorativi settimanali (lunedì, martedì e mercoledì) a decorrere dal 01/09/2017 fino al 31/12/2017;
- che durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un' indennità corrispondente all' ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa;
- che l' indennità e la contribuzione figurativa spettano fino ad un importo complessivo massimo che non può eccedere per l' anno 2017 l' importo annuo di € 47446,00;
- che tale contribuzione è utile ai fini pensionistici, ma non ai fini del trattamento di fine servizio;
- che durante la fruizione di questo congedo, il richiedente non matura ferie e tredicesima mensilità.

Il Direttore Servizio Risorse Umane
(Dott. ssa Tomasa Pina Gioi)

